GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 1° AGOSTO — NUM. 180

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7003** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare nell'Eritrea le leggi che regolino:

a) lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato;

b) le condizioni della proprietà immobiliare;

c) i rapporti di diritto tra italiani stranieri e indigeni;

d) gli ordinamenti locali della giustizia, della polizia e dell'amministrazione finanziaria civile e militare in quanto non importino una spesa a carico del bilancio generale dello Stato.

Esso è pure autorizzato a pubblicare nella colonia le leggi civili e penali del Regno, con quelle modificazioni che crederà richieste dalle condizioni locali e che non riguardino lo stato personale e di famiglia dei cittadini italiani.

Art. 2.

E' data facoltà al Governo del Re:

a) di concedere nell'Eritrea a privati od a Società, a scopo di colonizzazione agricola terreni demaniali o di qualsivoglia natura, e di determinare le condizioni purchè vi sia espresso il patto di decadenza del concessionario nel caso di non adempimento degli obblighi imposti, o purchè ogni singola concessione a chiunque fatta, non comprenda estensioni di terreno superiori ad un massimo di dieci mila ettari e quando si tratti di Società non si

accordino diritti per un periodo di tempo che ecceda i cinquant'anni.

b) provvedere alle opere di pubblica utilità in quanto non importino spesa a carico del bilancio generale dello Stato;

c) di decretare tasse ed imposte, ed ove sia opportuno per la condizione speciale dei luoghi e delle popolazioni, sospenderne il pagamento per un tempo non superiore ad un decennio.

d) di stipulare coi sovrani o capi delle regioni finitime o prossime ai possedimenti italiani convenzioni di amicizia e di commercio e stabilire con essi patti di buon vicinato per la sicurezza della colonia.

Art. 3.

Per l'esercizio delle facoltà concesse negli articoli 1 e 2 della presente legge il Governo provvederà con decreti Reali sentito il Consiglio di Stato.

Art. 4.

Ogni anno il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione per esporre i provvedimenti emanati, le concessioni fatte, lo stato dei duplici servizi, i rapporti della colonia colle popolazioni e le convenzioni stipulate.

In allegato al Bilancio dello Stato verranno presentati ogni anno al Parlamento il Bilancio preventivo della colonia e il resoconto consuntivo dello esercizio antecedente col conto dei residui attivi e passivi, il conto di cassa e il conto dei debiti e dei crediti patrimoniali.

Art. 5.

Il Governo del Re non potrà senza la previa approvazione del Parlamento, contrarre mutui e accendere debiti il cui servizio d'interesse o di rimborso sia a carico del bilancio coloniale, quando il rimborso totale oltrepassi il termine di 5 esercizi dalla data dell'impegno preso.

Art. 6.

Le facoltà concesse al Governo del Re colla presente legge dureranno fino al 31 dicembre 1899.

Art. 7.

Ogni disposizione generale, o speciale contraria alla presente legge è abrogata.

Art. 8.

La presente legge avrà vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Il Numero 7004 *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Pei funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato nonchè pei militari dell'esercito e dell'armata i quali in una o più volte sono stati o saranno per incarico del Governo nei possedimenti del Mar Rosso, sulle coste di detto mare al di là del golfo di Suez, nel golfo di Aden ed in tutti i paesi dell'Africa Orientale il tempo del servizio fino al limite complessivo di due anni è computato in ragione del doppio per la liquidazione della pensione.

Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre i due anni è computato con l'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Art. 2.

Sono considerate come contratte in servizio o per effetto del medesimo le malattie delle quali vanno afflitti gli europei in quelle regioni in conseguenza delle speciali condizioni del clima.

L'applicazione ai singoli casi di questa disposizione sarà fatta previo parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Per la misura della pensione sarà applicato l'art. 21 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Art. 3.

Sarà computato come utile agli effetti della pensione il tempo passato nelle suddette località dagli esploratori benemeriti per servizi prestati nell'interesse scientifico commerciale o politico della nazione, e dalle persone state incaricate dal Governo di speciali missioni nella località stesse; quando siano stati successivamente assunti in pubblico servizio e si trovino nelle condizioni alle quali le leggi vigenti subordinano il diritto a pensione.

Il diritto ai benefizi del presente articolo sarà determinato con decreto Reale.

Art. 4.

Per l'esecuzione della presente legge sarà pubblicato un regolamento approvato con decreto Reale.

Art. 5.

Sono abrogate la legge del 18 aprile 1886, n. 3814 ed ogni disposizione contraria alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6993** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 22 agosto 1888, colla quale il Consiglio provinciale di Pesaro stabilì di escludere dall'elenco delle provinciali i tre tronchi di strada infra indicati;

Visto il ricorso 25 agosto stesso anno del comune di Mondolfo, il quale fece istanza che il tronco che dalla casa colonica di Cento Croci della provinciale Cesano va alla provinciale Adriatica in vicinanza del ponte Cesano, scorrente per intiero nel territorio del ricorrente, sia mantenuto provinciale, perchè di grande importanza nei rapporti commerciali ed industriali, e perchè fa capo alla ferrovia Adriatica e porto di Sinigallia;

Visti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, emessi nelle rispettive adunanze 9 maggio e 11 giugno p. p.

Considerando:

Che il tronco di strada, di cui il comune di Mondolfo reclama il mantenimento fra le provinciali di Pesaro, venne inscritto nel relativo elenco con Real decreto del 2 dicembre 1883 approvato per la ragione addotta da detto comune;

Che da quell'epoca in poi nessun fatto nuovo e nessuna nuova circostanza venne a variare in modo alcuno le condizioni per le quali il tronco in parola fu classificato provinciale e nessuna prova in contrario fu posta dalla Deputazione provinciale colla deliberazione 7 novembre 1889;

Visti gli articoli 13 lettera *d* e 14 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accolto il ricorso del comune di Mondolfo, ed è annullata la parte della deliberazione 22 agosto 1888 del Consiglio provinciale di Pesaro, che esclude dall'elenco delle provinciali il tronco che dalla casa colonica Cento Croci della provinciale Cesano va alla provinciale Adriatica, in vicinanza del Ponte Cesano.

Art. 2.

La deliberazione stessa è approvata per quanto riguarda la cancellazione dall'elenco delle strade provinciali di Pesaro dei seguenti due tronchi:

1° tronco — che distaccandosi dalla strada Cesanese nei pressi della fornace Montevecchio, ed attraversando l'abitato di Monteporzio, si ricongiunge alla provinciale stessa presso l'Osteria di Triaca, della lunghezza di metri 2184.90, scorrente tutto nel territorio di Monteporzio;

2° tronco — che da Porto Fano in Pesaro passando pel Monte Ardizii, si unisce alla provinciale litoranea di fronte alla Caserma delle guardie doganali presso il ponte sul fosso Seiore, della lunghezza di metri 5929.40, scorrente per metri 5479.40 nel territorio di Pesaro e per metri 450 in quello di Fano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1890.

UMBERTO.

G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **6985** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 63 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi approvato con regio decreto 14 luglio 1887, n. 4809;

Veduti i nostri decreti 9 agosto 1874, n. 2062 (serie 2ª), 23 settembre 1879, n. 5098 (serie 2ª), 4 aprile 1880, n. 5375 (serie 2ª), 12 maggio 1881, n. 227 (serie 3ª), 17 gennaio 1884, n. 1868 (serie 3ª), 22 gennaio 1885, n. 2902 (serie 3ª), 31 agosto 1886, n. 4084 (serie 3ª), 22 maggio 1887, n. 4537 (serie 3ª), 10 giugno 1888, n. 5466 (serie 3ª);

Visto il R. decreto del 31 maggio 1890, n. 6885, che approva il nuovo organico dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

I magazzini di deposito dei sali e tabacchi in Potenza e Savigliano (provincia di Cuneo), quelli dei sali in Pavia. e Spezia (provincia di Genova) e dei tabacchi in Castrovillari (provincia di Cosenza) sono soppressi.

È instituito in Genova un magazzino di deposito dei sali.

Il magazzino di vendita dei sali e tabacchi in Maddaloni (provincia di Caserta) e quelli dei tabacchi in Salina (provincia di Messina) e Chiaramonte (provincia di Siracusa), e gli spacci all'ingrosso dei sali e dei tabacchi in Pontedecimo (provincia di Genova), in Ancona e in Potenza, sono soppressi.

In Ancona e Potenza sono istituiti due magazzini di vendita, conservando la circoscrizione degli omonimi spacci all'ingrosso soppressi.

Alle tabelle n. I e II annesse al nostro decreto 9 agosto 1874, n. 2062, parzialmente modificate cogli altri nostri decreti 4 aprile 1880, n. 5375, e 12 maggio 1881, n. 227, sono in parte sostituite le tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Il Ministro stesso determinerà il giorno in cui dovranno avere effetto le modificazioni stabilite col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

TABELLA

DEPOSITI	UFFICI AFFI		
	SALI E TABACCHI		SA
	Magazzini	Spacci	Magazzini
Alessandria	Alessandria, Asti, Casalmonferrato, Moncalvo in provincia di Alessandria, Broni, Voghera in provincia di Pavia.	Varzi in provincia di Pavia.	Abbiategrasso (1) in provincia di Milano, Belgioioso (1), Mortara (1), Pavia (1), Vigevano (1) in provincia di Pavia, Biella (1) in provincia di Novara.
Ancona	Ascoli Piceno, Grottamare, Porto S. Giorgio provincia di Ascoli Piceno, Macerata provincia omonima, Ancona, Fabriano, Iesi, Senigallia in provincia di Ancona, Pesaro in provincia di Pesaro e Urbino.	Camerino, Porto Civitanova, Sarnano in provincia di Macerata, Cagli, Macerata Feltria, Mondavio, S. Angelo in Vado, Urbino in provincia di Pesaro-Urbino, Osimo in provincia di Ancona.	
Catanzaro		Catanzaro, Cirò, Cotrone, S. Severina, Soverato in provincia di Catanzaro, Roccella Jonica (1) in provincia di Reggio Calabria.	
Cervia			Faenza, Lugo, Ravenna in provincia di Ravenna (1) Cesena, Forlì, Rimini in provincia di Forlì (1).
Firenze	Borgo S. Lorenzo, Firenze 1° e 2° circondario in provincia di Firenze, Arezzo, in provincia omonima, Montepulciano, Siena in provincia di Siena (2).	Arcidosso in provincia di Grosseto, S. Sepolcro in provincia di Arezzo, Galeata (1), Modigliana, S. Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze.	
Genova — tabacchi			
Genova — sali			Busalla (1), Chiavari (1), Genova 1° e 2° circondario (1), Rapallo (1), Sampierdarena (1), Sarzana (3), Spezia (3), Sestri Levante (1), Voltri (1) in provincia di Genova, Novi Ligure (2), Tortona (2) in provincia di Alessandria.

A

LIATI PER

LI		TABACCHI		*Osservazioni*
	Spacci	Magazzini	Spacci	
	Sannazzaro del Burgondi in provincia di Pavia (1).	Acqui (3), Novi Liguro (4), Tortona (4) in provincia di Alessandria, Alba (3) in provincia di Cuneo.		(1) Leva i tabacchi al deposito di Milano. (2) Id. id. id. di Torino. (3) Id. i sali id. di Savona. (4) Id. id. id. di Genova.
				(1) Roccella Jonica provvede il sale marino dal deposito di Reggio Calabria.
	Cervia in provincia di Ravenna, Imola, Medicina in provincia di Bologna, Mercatino in provincia di Pesaro Urbino, Morciano di Romagna, S. Arcangelo di Romagna in provincia di Forlì, Galeata (2) in provincia di Firenze.			(2) Lo spaccio di Galeata è affigliato a Cervia per il solo sale comune e leva i tabacchi a Firenze. (1) Levano i tabacchi dal deposito di Bologna.
		Empoli, Pistoia in provincia di Firenze (3).		(1) Galeata pel sale comune va a Cervia. (2) Pel sale macinato, raffinato e pastorizio affigliati a Volterra. (3) Levano i sali al deposito di Livorno.
		Busalla (1), Cairo Montenotte (2), Chiavari (1), Genova 1° e 2° circondario (1), Loano (2), Rapallo (1), Savona (2), Sampierdarena (1), Sestri Levante (1) in provincia di Genova, Oneglia (2), S. Remo (2), Ventimiglia (2) in provincia di Porto Maurizio, Ceva (2) in provincia di Cuneo.	Levanto (1), Recco (1), Torriglia (1) in provincia di Genova, Cortemilia (2), Garessio (2) in provincia di Cuneo, Pieve di Teco (2) in provincia di Porto Maurizio.	(1) Levano i sali al deposito di Genova. (2) Id. id. id. di Savona.
	Levanto (1), Recco (1), Torriglia (1) in provincia di Genova.			(1) Levano i tabacchi al deposito di Genova. (2) Id. id. id. di Alessandria. (3) Id. id. id. di Lucca.

DEPOSITI	UFFICI AFFI		
	SALI E TABACCHI		SA
	Magazzini	Spacci	Magazzini
Livorno	Livorno, Portoferraio in provincia di Livorno, Porto S. Stefano in provincia di Grosseto, Cecina (1), Volterra (1) in provincia di Pisa.	Grosseto (1), Massa Marittima (1) in provincia di Grosseto, Piombino in provincia di Pisa (1).	Empoli, Pistoia in provincia di Firenze (2), Lucca (3), Pescia (3), Pietrasanta (3), Viareggio (3) in provincia di Lucca, Pisa (3) in provincia omonima, Fivizzano, Massa Carrara, Pontremoli in provincia di Massa Carrara.
Lungro	Cosenza nella provincia omonima	Amendolara, Bisignano, Castrovillari, Lungro, Montalto Uffugo, Rogliano, Rossano, S. Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, Rotonda in provincia di Potenza.	Moliterno in provincia di Potenza (1).
Messina			
Milano — Sali			Busto Arsizio, Gallarate, Lodi, Melegnano, Milano 1° e 2° Circondario, Monza, Saronno, in provincia di Milano (1), Crema, Soresina in provincia di Cremona (1), Casatevecchio. Lecco, Varese in provincia di Como (1), Martinengo e Treviglio in provincia di Bergamo (1).
Napoli — Sali			Afragola, Castellammare di Stabia, Ischia, Napoli 1°, 2° e 3° Circondario, Somma Vesuviana, Sorrento in provincia di Napoli (1), Avellino in provincia omonima (1), Arpino, Aversa, Caserta, Cassino, Nola, Pontecorvo, S. Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca in provincia di Caserta (1), Venafro in provincia di Campobasso (1).
Napoli — Tabacchi			

LIATI PER

LI	TABACCHI		Osservazioni
Spacci	Magazzini	Spacci	
Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Massa Carrara (2) Pontedera in provincia di Pisa (3).			(1) Pei sali macinato, raffinato e pastorizio affiliati a Volterra. (2) Levano i tabacchi dal deposito di Firenze. (3) Id. id. id. di Lucca.
Lagonegro in provincia di Potenza (1).			(1) Levano i tabacchi dal deposito di Salerno.
	Barcellona Pozzodigotto, Giardini, Lipari, Messina, Novara di Sicilia, Patti, S. Agata di Militello in provincia di Messina	Milazzo, Naso, Nizza di Sicilia in provincia di Messina.	
Binasco in provincia di Milano (1).			(1) Tutti levano i tabacchi dal deposito di Milano.
Ventotene in provincia di Napoli (1), Atina, Formia, Gaeta, Piedimonte d'Alife, Ponza in provincia di Caserta (1), Agnone, Isernia in provincia di Campobasso (1), Castel di Sangro in provincia di Aquila (1).			(1) Tutti provvedono i tabacchi dal deposito di Napoli.
	Afragola, Castellammare di Stabia, Ischia, Napoli 1°, 2° e 3° Circondario, Somma Vesuviana, Sorrento in provincia di Napoli, Avellino in provincia omonima, Arpino, Aversa, Caserta, Cassino, Nola, Pontecorvo, S. Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca in provincia di Caserta, Venafro in provincia di Campobasso, Nocera Inferiore in provincia di Salerno (1).	Ventotene in provincia di Napoli, Atina, Formia, Gaeta, Piedimonte d'Alife, Ponza in provincia di Caserta, Agnone, Isernia in provincia di Campobasso, Castel di Sangro in provincia di Aquila (1).	(1) Tutti, meno Nocera Inferiore, provvedono il sale al deposito di Napoli. — Nocera Inferiore lo leva invece da Salerno.

DEPOSITI	UFFICI AFFI		
	SALI E TABACCHI		SA
	Magazzini	Spacci	Magazzini
Novara	Arona, Borgomanero, Domodossola, Gattinara, Novara, Pallanza, Varallo, Vercelli in provincia di Novara, Luino in provincia di Como.	Cannobbio, Santhià in provincia di Novara, Laveno in provincia di Como.	
Palermo			
Paola		Amantea, Belvedere Marittimo, Paola, Scalea in provincia di Cosenza.	
Parma	Fiorenzuola d'Arda in provincia di Piacenza, Borgo S. Donnino, Borgotaro, Colorno, Langhirano, Parma in provincia di Parma.	Bardi in provincia di Piacenza.	
Piacenza	Piacenza nella provincia omonima.	Bettola, Castel S. Giovanni, Monticelli d'Ongina, Pianello Val tidona in provincia di Piacenza, Bobbio in provincia di Pavia.	Codogno in provincia di Milano, Cremona, Pizzighettone in provincia di Cremona (1).
Reggio Calabria	Bianco, Reggio Calabria in provincia di Reggio Calabria.	Bagnara Calabra, Melito di Porto Salvo, Palmi in provincia di Reggio Calabria.	
Salerno	Eboli, Salerno, Sala Consilina, Vallo della Lucania in provincia di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, Potenza nella provincia omonima.	Avigliano, S. Fele, S. Mauro Forte, Vietri in provincia di Potenza, Auletta, Pisciotta, Rutino in provincia di Salerno.	Nocera Inferiore in provincia di Salerno (2).
Sampierdarena			
Savona			Cairo Montenotte, Loano, Savona in provincia di Genova (1), Acqui in provincia di Alessandria (2), Alba (2), Bra (3), Cova (1), Cuneo (3), Mondovì (3), Saluzzo (3) in provincia di Cuneo, Oneglia (1), S. Remo (1), Ventimiglia (1) in provincia di Porto Maurizio.

LIATI PER			
LI	TABACCHI		*Osservazioni*
Spacci	Magazzini	Spacci	
	Chiusa Sclafani, Corleone, Palermo 1° Circondario in provincia di Palermo, Bivona in provincia di Girgenti, Alcamo in provincia di Trapani, S. Stefano di Camastra in provincia di Messina.	Cefalù, Palermo 2° Circondario, Lercara Friddi, Partinico, Petralia Sottana, Termini Imerese, Marineo in provincia di Palermo, Mistretta in provincia di Messina.	
			(1) Levano i tabacchi al deposito di Milano.
Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria (1).			(1) Per il solo sale marino.
	Moliterno in provincia di Potenza (1).	Lagonegro in provincia di Potenza (1).	(1) Levano i sali dal deposito di Lungro. (2) Levano i tabacchi al deposito di Napoli.
			Provvede alla somministrazione del sale ad alcuni depositi dell'Alta Italia, ed alla vendita del sale per le industrie.
Cortemilia (1), Demonte (3), Dronero (3), Galessio (1), Savigliano (3) in provincia di Cuneo, Pieve di Teco (1) in provincia di Porto Maurizio.			(1) Levano i tabacchi dal deposito di Genova. (2) Id. id. id. di Alessandria. (3) Id. id. id. di Torino.

DEPOSITI	UFFICI AFFI[illegible]		
	SALI E TABACCHI		SA[illegible]
	Magazzini	Spacci	Magazzini
Siracusa			
Torino — Tabacchi			
Trapani			
Volterra			Cecina, Volterra in provincia di Pisa (2), Montepulciano, Siena in provincia di Siena (1), Porto S. Stefano (2) in provincia di Grosseto.

TABELLA B. — *Modificazioni alla Circoscrizione dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi e degli spacci all'ingrosso.*

SEDE del magazzino di vendita	SEDE dello spaccio all'ingrosso	CIRCOSCRIZIONE	PROVINCIA di	CIRCONDARIO o DISTRETTO di
		Provincia di Caserta.		
Caserta.		Comuni di Pontelatone e liberi di Formicola, nel mandamento di Formicola, mandamenti di Arienzo, Caserta, Marcianise, Maddaloni, S. Maria Capua Vetere escluso da quest'ultimo il Comune Capoluogo sede di magazzino.	Caserta	Caserta
		Comuni di Castello di Campagnano, Ruviano, Caiazzo, Piana di Caiazzo nel mandamento di Caiazzo.	Caserta	Piedimonte d'Alife
		Provincia di Genova.		
Busalla.		Bussalla, Campomarone (Frazioni Crevasco Langasco e Pietra Lavezzara) Casella esclusa la frazione di Carsi aggregata all'ufficio di Genova 2° Circondario, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone esclusa la frazione Senarego, aggregata all'ufficio di Genova 2° Circondario, Serra Riccò escluse le frazioni di S. Cipriano rivendita N. 2 e Pedemonte aggregate all'ufficio di Sampierdarena.	Genova	Genova
		Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure (Frazione Pallavicino) Carrega, Fiaccone Mongiardino Ligure, Parodi esclusa la frazione di Capanne di Marcarolo aggregata all'ufficio di Sampierdarena, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Voltaggio.	Alessandria	Novi Ligure
Sampierdarena		Bolzanetto esclusa la frazione di Trensasco aggregata all'ufficio di Genova 2° Circondario, Borzoli Campomarone, escluse le frazioni di Trevasco, Langasco e Pietra Lavezzara aggregate all'ufficio di Busalla; Ceranesi, Cornigliano Ligure, Pegli (frazioni Multedo e S. Carlo); Pontedecimo, Rivarolo Ligure, S. Giov. Battista, S. Olcese Centro e le frazioni di Cia'ta, Comago Manesseno, Piccarello e Prianino, S. Pierdarena, S. Quirico in Valpocevera, Serra Riccò (Frazioni Pedemonte e S. Cipriano rivendita N. 2) Sestri Ponente.	Genova	Genove
		Parodi (Frazione di Capanne di Marcarolo).	Alessandria	Novi Ligure
		Provincia di Siracusa.		
Comiso.		Chiaramonte, Gioli, Comiso, Santa Croce Camerina.	Siracusa	Modica
	Palazzolo Acreide	Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo — Acreide, Giarratana.	Id.	Noto
Ragusa.		Monterosso — Almo, Ragusa, Ragusa Inferiore.	Id.	Modica

Visto d'ordine di S. M. *Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze*: F. SEISMIT-DODA.

LI		TABACCHI		Osservazioni
	Spacci	Magazzini	Spacci	
		Augusta, Comiso, Modica, Noto, Ragusa, Siracusa, Vittoria in provincia di Siracusa.	Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa.	
		Avigliana, Carmagnola Chieri, Chivasso, Cuorgnè, Ivrea, Lanzo Torinese, Luserna, Pinerolo, Susa, Torino 1° e 2° Circondario in provincia di Torino (1), Biella (3), Cigliano (1) in provincia di Novara, Bra, Cuneo, Mondovì, Saluzzo in provincia di Cuneo (2).	Aosta, Donnaz, Fenestrelle, Lavriano, Locana, Oulx (2), Prà S. Didier in provincia di Torino (1), De Monte, Dronero, Savigliano in provincia di Cuneo (2).	(1) Levano i sali dal deposito di Torino. (2) Id. id. id. di Savona. (3) Id. id. id. di Alessandria.
		Marsala, Salemi, Trapani in provincia di Trapani.	Mazara del Vallo, Pantelleria in provincia di Trapani.	
	Arcidosso (1), Grosseto (2), Massa Marittima (2) in provincia di Grosseto, Piombino (2) in provincia di Pisa.			Tutti affigliati a Volterra pei sali: macinato, raffinato e pastorizio. — Per gli altri sali Codina, Porto S. Stefano, Volterra, Grosseto, Massa Marittima e Piombino vanno a Livorno; Siena, Montepulciano e Arcidosso a Firenze. (1) Levano i tabacchi dal deposito di Firenze. (2) Id. id. id. di Livorno.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero 6391 (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1885, n. 3261, col quale sono state classificate in 1ª categoria le opere di bonificazione dei terreni paludosi nel distretto di Dolo, provincia di Venezia;

Visto il R. decreto 9 maggio 1889, n. 6150, con cui è stato provveduto ad una parte delle opere suddette, concedendosi al Consorzio di scolo di VIIª Presa Superiore di eseguire direttamente, nel modo e coi benefici ammessi dalla legge 4 luglio 1886, n. 3962, le opere di bonificamento del proprio territorio compreso nella suindicata bonifica di 1ª categoria;

Vista la domanda 11 luglio 1889 della Deputazione amministrativa del Consorzio di scolo denominato Gambarare, all'uopo autorizzata dall'assemblea consortile con deliberazione 10 gennaio 1888, per ottenere in favore del Consorzio stesso, concessione analoga a quella accordata al Consorzio di VIIª Presa Superiore;

Atteso che il Consorzio di Gambarare trovasi esso pure per intero compreso nella suaccennata bonifica dei terreni paludosi nel distretto di Dolo: ed essendo già regolarmente costituito quale consorzio di scolo, secondo le disposizioni del titolo III°, cap. IV° della legge sulle opere pubbliche, può per l'art. 8 della legge 4 luglio 1886, n. 3962 funzionare anche quale consorzio speciale di bonifica;

Visti i progetti delle opere da eseguire, compilati per incarico del Consorzio di Gambarare dallo ingegnere civile sig. Carlo Bragato; ed il voto 9 dicembre 1889, n. 785, favorevole ai progetti stessi, nonchè all'invocata concessione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Atteso che il Consorzio di Gambarare ha adempiuto alle prescrizioni della citata legge 4 luglio 1886 e del Regolamento approvato col R. decreto 7 settembre 1887, num. 4963 per ottenere la chiesta concessione;

Atteso che gli enti morali interessati nella bonifica hanno ammesso ed accettato, salvo in conguaglio a tempo opportuno, il rispettivo contributo nella spesa necessaria, cioè la provincia di Venezia con deliberazione 12 marzo 1889 di quel Consiglio provinciale, ed il comune di Mira e Campagna Lupia colle deliberazioni consigliari 26 febbraio e 6 maggio 1889 il primo, 30 aprile e 20 maggio 1889 il secondo, a termini dell'art. 159 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921;

Visto il foglio delle condizioni stabilite per regolare la concessione, il quale è stato accettato dalla Deputazione provinciale di Venezia con deliberazione 9 febbraio 1889, dai Consigli comunali di Mira e Campagna Lupia con rispettive deliberazioni 26 e 29 marzo 1889, e dal Consiglio dei delegati del Consorzio di Gambarare, con deliberazione 6 marzo 1889;

Viste le proposte fatte dai predetti Enti morali interessati per la costituzione del comitato prescritto nel citato articolo 1° della legge 4 luglio 1886, n. 3962;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa al Consorzio di scolo detto Gambarare, in

provincia di Venezia, la esecuzione delle opere, alle quali sono interessati col Consorzio i comuni di Mira e Campagna Lupia e la provincia di Venezia, pel bonificamènto dei terreni paludosi del Consorzio stesso compresi per intero nella bonifica dei terreni paludosi del distretto di Dolo, classificata in 1ª categoria dal Regio decreto 2 luglio 1885, n. 3261.

Art. 2.

Le opere tutte della bonifica del Consorzio di Gambarare seguite secondo i progetti compilati per incarico del Consorzio medesimo dell'ingegnere civile sig. Carlo Bragato e consistenti in una relazione 2 gennaio 1888 con annessa planimetria generale, ed in n. 7 progetti esecutivi distinti colle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, i quali vengono approvati nel previsto complessivo importo di lire quattrocento ottantamila (L. 480,000).

Art. 3.

È assegnato per la ultimazione delle opere il termine di anni 3 consecutivi a decorrere dalla data del presente decreto;

Art. 4.

Il Consorzio concessionario è obbligato alla osservanza delle condizioni tutte comprese nel foglio disciplinare unito al presente decreto, per farne parte integrante, e nel quale sono regolati anche i casi di decadenza della concessione.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà al Consorzio, per la durata di anni 30, una annualità di lire quindicimila e seicento (L. 15600) che rappresenta il 3.25 per 0|0 della spesa totale, giusta il disposto nell'atto della suddetta legge 4 luglio 1886, n. 3962. Dell'impegno conseguente sarà tenuto conto sui fondi stanziati o da stanziarsi nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per le nuove bonifiche di 1ª categoria da eseguirsi dai Consorzi degli interessati mercè concessioni a senso della precitata legge.

Art. 6.

Per l'Amministrazione del Consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori è costituito, tenuto conto delle pròposte fatte dagli interessati, un comitato composto dei delegati:

A) Del Consorzio.
1° Cipolatto comm. Massimiliano Giacomo.
2° Donà delle Rose conte Antonio.
B) Della provincia di Venezia.
3° Gnolo dott. cav. Francesco.
C) Dei comuni di Mirra e Campagna Lupia.
4° Gidoni Eugenio.
D) Presidente del Comitato sarà in nome del Governo del Re.
5° Tornielli conte cav. Alessandro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Foglio disciplinare delle condizioni alle quali resta vincolato il Consorzio di Scolo detto di Gambarare in provincia di Venezia per la concessione di funzionare quale Consorzio di bonifica a termini dell'art. 1° della legge 4 luglio 1886 n. 3962 eseguendo i lavori progettati dall'ing. dott. Carlo Bragato per bonificare parte del territorio compreso nel Consorzio medesimo.

Art. 1.

Oggetto della bonifica e sua estensione.

La bonifica ha lo scopo di redimere all'agricoltura la zona bassa del Consorzio di Scolo Gambarare col separare i terreni alti dai bassi e col provvedere a l'asciugamento di quest'ultimi col mezzo di macchine idrovore mosse dal vapore.

La superficie dei terreni, cui si estende l'asciugamento meccanico, è determinato in ettari 1702, 792 tutti compresi, come si disse, nel Consorzio di Scolo Gambarare.

Art. 2.

Condizioni principali della bonifica.

Il progetto di esecuzione compilato dall'ing. Carlo dott. Bragato, è esteso in appendice a quella di massima del 31 dicembre 1886 ed è accompagnato dalla relazione 2 gennaio 1888 con una planimetria generale del Consorzio Gambarare. A questa relazione è allegata pure una mappa litografata del Consorzio stesso.

Lo sviluppo tecnico della bonifica è distribuito in altrettanti progetti esecutivi completi quali contemplano:

a) L'escavo dello scolo principale *Giare* pei fondi bassi;

b) L'escavo dello scolo principale *Bastie* pei fondi bassi;

c) Gli escavi per la sistemazione della rete degli *scoli secondari* pei fondi bassi;

d) Gli escavi per la sistemazione degli scoli di *fondi alti;*

e) Il rialzo per la sistemazione dell'argine di *conterminazione lagunare* a difesa delle acque salse;

f) L'impianto dei *fabbricati ed accessori* per le macchine;

g) L'acquisto e collocamento del macchinario idrovoro a vapore.

Art. 3.

Importo dei lavori.

La spesa complessiva delle opere sovraindicate ammonta a lire 480,000 (quattrocento ottantamila) le quali sono così ripartite:

Progetto A — per la costruzione dello scolo *Giare*	L.	62,400	»
Progettto B — per la costruzione dello scolo *Bastie*	L.	69,400	»
Progetto C — per la costruzione degli scoli della parte bassa.			
Progetto D — per regolare gli scoli della parte alta.	»	39,000	»
Progetto E — per la sistemazione dell'argine di conterminazione lagunare	»	32,700	»
Progetto F — pei lavori di costruzione dei fabbricati ed accessori per l'installamento delle macchine	»	48,500	»
Progetto G — per l'acquisto delle macchine e loro montatura	»	152,000	»
Totale. . .	L.	480,000	»

Art. 4.

Sistema di bonifica.

La bonifica si eseguirà per mezzo di macchine idrovore e più specialmente di due turbine idrovore gemelle mosse rispettivamente da una macchina a vapore della forza di *quaranta* cavalli-vapore effettivi. Queste due turbine sono atte ad espellere insieme mc. 2,55 di acqua al minuto secondo per una prevalenza di metri 1,50 e sono capaci di superare con buon effetto utile una prevalenza massima di metri 2,30.

Art. 5.

Tempo utile per l'esecuzione della bonifica.

Tutti i lavori contemplati nei progetti come sopra approvati per la bonifica del territorio di cui si tratta avente la superficie di ettari 1702, 792 saranno eseguiti entro il termine di tre anni consecutivi decorribili dalla data del regio decreto di concessione.

Art. 6.

Annualità da pagarsi dallo Stato.

A norma dell'art. 4 della legge 4 luglio 1886, n. 3962, per la esecuzione delle surriferite opere di bonifica di 1ª categoria, lo stato corrisponderà al consorzio per anni 30 una annualità di lire 15,600, corrispondente al 3,25 per cento del totale dispendio.

Art. 7.

Distribuzione della spesa.

La distribuzione della spesa durante il trentennio indicato nel precedente articolo, tenuto conto non solo del concorso dovuto dallo Stato, ma anche delle quote dovute da provincie e comuni interessati a termini di legge e secondo le rispettive deliberazioni, nonchè della quota a carico del consorzio dei proprietari interessati, viene in via presuntiva, e salva liquidaziono, indicata nel prospetto seguente:

N. progressivo	CONTRIBUENTI	Superficie bonificabile relative ai singoli contribuenti	Quota di contributo sulla somma capitale	Quota convertita in annualità per un trentennio	
1	Stato		240,000.00	3,25	16,600. 00
2	Provincia di Venezia	1,702.792	60,000.—	0,7142655	3.428.475
3	Comune di Mira . .	1,629 622	€0,000.—	0,	3,281.150
4	Comune di Campagna Lupia	73.170		0,0306924	147.325
5	Proprietari dei fondi godenti beneficio igienico od agricolo	1,702.792	120,000.—	1,4285320	6,856. 95
		Lire	480 000.00		
			TOTALE L.	6,1070620	29 313. 90

Osservazioni. — Le quote per provincie e comuni vanno ripartite in ragione di superficie.

Art. 8.

Modalità dei pagamenti.

Giusta il disposto dell'articolo 6 della ricordata legge 4 luglio 1886 mano a mano che le opere contemplate in uno speciale progetto di esecuzione giungeranno a compimento, ad istanza degli interessati ed all'appoggio di regolari documentati stati finali da inoltrarsi come è stabilito dall'articolo 28 del regolamento 7 settembre 1887, i lavori eseguiti saranno verificati e collaudati dal Genio civile in confronto sempre coi relativi progetti esecutivi.

E successivamente il pagamento delle rispettive quote annue di contributo per parte dello Stato, sarà fatto entro un anno dalla data di ciascuna di tali preliminari collaudazioni, che singolarmente dovranno essere compiute nei tre mesi successivi all'ultimazione del gruppo dei lavori cui si riferiscono.

Compiute poi le opere della bonificazione secondo i progetti suindicati e proceduto al loro accertamento a norma dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1882, n. 869, sarà prodotta la liquidazione finale generale, eseguita la collaudazione definitiva di tutte le opere, secondo il disposto delle vigenti leggi sui lavori pubblici, e fatta la consegna della eseguita bonificazione per il successivo mantenimento alla rappresentanza del consorzio di manutenzione giusta l'articolo 90 del regolamento per le bonifiche approvate con regio decreto 7 settembre 1887, n. 4963.

Art. 9.

Membri del Comitato per l'amministranione del consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori.

Per l'amministrazione del consorzio l'esecuziono e la direzione dei lavori sarà costituito un Comitato di quattro membri oltre il presidente.

Due dei quattro membri saranno eletti dai delegati del consorzio di Gambarare, secondo il proprio statuto; uno verrà eletto dalla Provincia ed uno dai Comuni interessati a norma della vigente legge comunale e provinciale.

Una stessa persona non potrà rappresentare che un gruppo di enti interessati; e perciò, dato che lo stesso individuo fosse nominato quale membro del Comitato da due o più enti interessati, esso dovrà optare per una delle rappresentanze che lo elessero; mentre le altre dovranno, a norma di quanto sopra, passare alla nomina di un diverso membro.

Alla presidenza del Comitato sarà provveduto con persona scelta dal Governo del Re, giusta l'articolo 1 della legge 4 luglio 1886, n. 3962.

Il prefetto della provincia di Venezia o l'ingegnere capo di questo ufficio del Genio civile, potranno assistere o farsi rappresentare da un funzionario del proprio ufficio alle adunanze del detto Comitato, ed all'uopo essi saranno volta per volta preventivamente avvisati del giorno, dell'ora e dell'oggetto della convocazione.

Le deliberazioni del Comitato saranno poi soggette alle prescrizioni di legge sulla deliberazione dei Consigli e delle Giunte comunali.

Art. 10.

Ispezione alle opere di bonifica.

Il Ministero dei lavori pubblici farà sempre, quando lo creda, ispezionare le opere di bonificazione da eseguirsi, ed intervenire un proprio delegato anche nei sopraluoghi di consegna delle opere a farsi per la constatazione primordiale delle circostanze di fatto in confronto dell'approvato progetto relativo di esecuzione.

Le spese di tali sopraluoghi, quelle di indennità ad ufficiali del Genio civile per visite di collaudo ed *altro*, nonchè qualsiasi altra spesa analoga pei lavori di cui trattasi, saranno, salvi gli effetti del riparto, soddisfatte intanto a cura del Consorzio esecutivo della bonifica, sulla presentazione delle relative specifiche o note debitamente liquidate.

Art. 11.

Capi di decadenza della concessione.

A norma dell'art. 2 della legge 4 luglio 1886, n. 3962, resta inteso che l'amministrazione del Consorzio di Gambarare decaderà immediatamente dalla concessione di funzionare come speciale consorzio per l'esecuzione delle predette opere di bonifica nei casi seguenti:

1° Ove i lavori non venissero eseguiti regolarmente a seconda delle buone regole d'arte ed in pieno accordo coi progetti esecutivi estesi dall'ingegnere signor Bragato ed approvati dal Ministero;

2° Ove nei lavori si apportassero varianti di qualsiasi natura ed importanza che previamente non fossero state giustificate con regolari elaborati da approvarsi a norma della legge 4 luglio 1886 ed annessovi regolamento approvato con regio decreto n. 4963 del 7 settembre 1887;

3° Ove i diversi lavori procedessero così a rilento da escludere la possibilità della completa esecuzione di essi entro il termine stabilito di anni tre continui dalla data del regio decreto di concessione;

4° Ove la gestione tecnico-contabile dei lavori non fosse costantemente tenuta a norma del regolamento 19 dicembre 1875 per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

5° Ove alla esecuzione dei diversi lavori non si provvedesse a norma della vigente legge di contabilità o per pubblici appalti o per private licitazioni, o per cottimi fiduciari, o per economia, sempre previa autorizzazione dell'autorità amministrativa competente.

6° Ove in qualsiasi modo non si osservassero le condizioni tutte espresse nel presente disciplinare, o quelle altre che trovasse di aggiungervi l'autorità superiore, nonchè, per quanto applicabili, le di-

sposizioni tutte portate dalla vigente legge sui lavori pubblici, dalle leggi sulle bonifiche del 25 luglio 1882, n. 869, e del 4 luglio 1886, n. 3932, nonchè dal regolamento per le bonifiche, approvato con regio decreto 7 settembre 1887, n. 4963.

Dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Direttore Generale delle opere idrauliche
E. MANARA.

N. 15 progressivo
» 38 di protocollo.

Consorzio idraulico Gambarare residente in Venezia.

Processo verbale di prima adunanza di sessione straordinaria tenuta dal Consiglio dei delegati nel giorno di mercoledì 6 marzo 1889 alle ore 10 1[2 ant. precise.

Sono presenti *dieci* consiglieri e cioè:

1. Insom cav. ufficiale dott. Antonio, deputato, presidente.
2. Cipollato comm. Massimiliano.
3. Gidoni Eugenio.
4. Paolucci dott. Luigi Dario.
5. Fossati dott. Luigi Giulio.
6. Dell'Acqua Giusti Giulio.
7. Formelli conte cav. dott. Alessandro.
8. Veronese cav. Francesco.
9. Donà Dalle Rose conte Antonio.
10. Salvatico Ercole.

Assiste il signor Frattini cav. dott. Francesco, segretario.

Sono assenti i consiglieri signori Rocca Giulio e Lazian P. Luca.

Il signor presidente giustifica l'assenza del consigliere Rocco.

Essendo il numero degli intervenuti quale lo vuole l'art. 26 del vigente statuto per le adunanze di primo invito, il signor presidente Insom cav. ufficiale dott. Antonio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti portati dal relativo ordine del giorno.

Omissis...

Venuti a trattare l'ultimo oggetto dello invito ossia:

« Accettazione del disciplinare formulato dall'ufficio del R. genio « civile di Venezia circa la concessione governativa per autorizzare « il consorzio idraulico Gambarare a funzionare anche quale consorzio « speciale di bonificamento ».

Il presidente sig. Insom cav. ufficiale dott. Antonio suddetto si fa a parlare così:

Fino dal 17 febbraio 1883, nn. 70 52, la deputazione del consorzio presentò formale domanda alla R. prefettura per la concessione di eseguire i lavori di bonifica del consorzio Gambarare a termini dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886, n. 3962.

Il Ministero cui in precedenza era stato presentato il progetto di massima con dispaccio 30 gennaio 1887, n. 2134-263 ha ordinato che l'istruttoria fosse compiuta alla stregua del regolamento 7 settembre 1887, n. 4933, ordinando tassativamente alcune pratiche.

Adesso il R. prefetto con nota 1° corrente n. 3005 rimette il foglio disciplinare al n. 3660 del genio civile di Venezia affinchè sia sottoposto per urgenza alle deliberazioni del Consiglio dei delegati.

Questa d'altronde è indicata nel R. decreto 3 giugno 1888, N. 5611 che il Ministero intende debba servire di norma nel procedimento.

Il detto foglio che determina e regola le modalità della concessione contempla i dati che seguono:

Art. 1. Oggetto della bonifica e sua estensione.

Art. 2. Condizioni principali della bonifica.

Art. 3. Importo dei lavori che secondo il progetto dell'ingegnere dott. Carlo Bragato ascende a L. 480,000.

Art. 4. Sistema di bonifica.

Art. 5. Tempo utile per la esecuzione della bonifica (anni tre consecutivi a decorrere dalla data del R. decreto di concessione).

Art. 6. Annualità da pagarsi dallo Stato vale a dire al 3,25 per 0[0 della spesa per anni trenta.

Art. 7. Annualità da pagarsi dalla provincia e dai comuni interessati.

Art. 8. Modalità dei pagamenti giusta l'articolo 6 della legge 4 luglio 1886.

Art. 9. Membri del Comitato per l'amministrazione del consorzio di esecuzione e per la direzione dei lavori.

Art. 10. Ispezione delle opere di bonifica.

Art. 11. Casi di decadenza della concessione secondo l'art. 2 della legge 4 luglio 1886.

Art. 12. Ferma inoltre la condizione che l'annualità a carico dello Stato non debba mai superare L. 15,600 cioè il 3,25 per 0[0 delle spese presunte quand'anche il progetto dovesse essere modificato e qualunque fosse per risultare il costo effettivo dei lavori.

Art. 13. Per ultima accettazione preventiva del discorso disciplinare da parte del Consiglio dei delegati del consorzio medesimo perchè seguir possa l'emanazione del R. decreto di concessione.

A tal punto il presidente dispone che diasi lettura del disciplinare suddetto colla duplice avvertenza, l'una che mette cotesto atto a discussione ed approvazione articolo per articolo, l'altra che l'alzar della mano equivarrà al *si* e l'abbassarla al *no*.

Al N. 3660.

Corpo Reale del Genio Civile — Provincia di Venezia — Servizio per le Bonifiche.

Foglio disciplinare delle condizioni alle quali resta vincolato il consorzio di scolo detto di Gambarare in provincia di Venezia per ottenere la concessione di funzionare quale consorzio di bonifica a termini dell'art. 1 della legge 4 luglio 1886, N. 3962 eseguendo i lavori progettati dall'ingegnere Carlo dott. Bragato per bonificare parte del territorio compreso nel consorzio medesimo.

Art. 1.

« Oggetto della Bonifica e sua estensione ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 2.

« Condizioni principali della Bonifica ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 3.

« Importo dei lavori che secondo il progetto dell'ingegnere dottor Carlo Brogato ascende a lire 480,000 ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 4.

« Sistema di Bonifica ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 5.

« Tempo utile per la esecuzione della Bonifica (anni tre consecutivi a decorrere dalla data del R. decreto di concessione) ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 6.

« Annualità da pagarsi dallo Stato vale a dire al 3,25 per cento della spesa per anni trenta ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 7.

« Annualità da pagarsi dalla provincia e dai comuni interessati »
(Approvato a voti unanimi).

Art. 8.

« Modalità dei pagamenti giusta l'art. 6 della legge 4 luglio 1886 ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 9.

« Membri del Comitato per l'amministrazione del Consorzio di esecuzione per la direzione dei lavori ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 10.

« Ispezione alle opere di Bonifica ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 11.

« Casi di decadenza della concessione secondo l'art. 2 della legge 4 luglio 1886 ».
(Approvato a voti unanimi).

Art. 12.

« Fermo inoltre la condizione che l'annualità a carico dello Stato non debba mai superare lire 15,600, cioè il 3,25 per cento delle

spese presunte quand'anche il progetto dovesse essere modificato e qualunque fosse per risultare il costo effettivo dei lavori ».

(Approvato a voti unanimi).

Art. 13.

« Per ultimo accettazione preventiva del discorso disciplinare da parte del Consiglio dei delegati del Consorzio medesimo perchè seguir possa la emanazione del R. decreto di concessione ».

(Approvato a voti unanimi).

Rimasto così approvato a voti unanimi il disciplinare summentovato, il Consiglio delibera dietro mozione del suo presidente che lo si abbia ad allegare per *extensum* al presente verbale.

Esauriti gli oggetti all'ordine del giorno, il presidente dichiara levata la seduta.

Fatta, letta, approvata e firmata.

Il Presidente
ANTONIO INSOM.

I Consigliari:
Luigi Dario Paolucci.
G. Dell'Acqua Giusti.

Il Segretario:
FRATTINI.

Si dichiara che il presente verbale fu pubblicato a termini di legge e dello statuto Consorziale e che nessun reclamo fu presentato a questo ufficio.

Il Segretario:
F. D. FRATTINI.

Per copia conforme ad uso interno d'ufficio, tratta dall'originale in bollo competente.

F. D. FRATTINI.

Il Numero 7005 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto in data 26 settembre 1869 n. 5286 di istituzione delle Intendenze di Finanza;

Visto il Regio decreto in data 26 dicembre 1877 n. 4219 di istituzione del Ministero del Tesoro;

Visti i Regi decreti 15 giugno 1884 n. 2452, 23 agosto 1885 n. 3332 e 24 giugno 1888 n. 5501 riflettenti i ruoli organici del personale delle Intendenze di Finanza;

Visto il Regio decreto 18 marzo 1889 n. 5988, col quale fu stabilito il reparto delle attribuzioni del già Ministero delle Finanze, fra il nuovo Ministero delle Finanze e il Ministero del Tesoro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso le Intendenze di finanza sono istituiti cinquanta posti di volontario di Ragioneria. La loro nomina avrà luogo mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti.

Art. 2.

I posti di volontario di Ragioneria sono conferiti per esami di concorso, i programmi dei quali saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Art. 3.

L'aspirante deve essere suddito italiano, comprovare la sua buona condotta, avere la età non minore di anni diciotto e non maggiore di anni venticinque, ed essere munito di diploma di laurea universitaria o di diploma di corso completo in uno degli Istituti superiori di insegnamento nel Regno o di licenza liceale o di Istituto tecnico.

Art. 4.

La Commissione centrale per gli esami di concorso ai posti di volontario nelle Ragionerie delle Intendenze si compone di:

Un consigliere della Corte dei conti, presidente.
Un direttore capo di divisione amministrativo.
Un direttore capo di Ragioneria.
Un Ispettore della Ragioneria generale o del Tesoro.
Un professore d'Istituto tecnico membri.

Un impiegato del Ministero di grado non inferiore a quello di segretario, scelto dal Ministro, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

I volontari sono destinati a prestare servizio nella Intendenza di finanza della provincia in cui prima di essere nominati avevano la loro residenza; possono a loro richiesta essere trasferiti in altra sede a loro spese, e possono essere destinati in missione temporanea dovunque lo richieggano i bisogni del servizio, nel quale caso hanno diritto alle indennità di viaggio di andata e ritorno portate dal decreto Reale 25 agosto 1863, n. 1446, ed alla indennità giornaliera fissata dal decreto Reale 14 settembre 1862, n. 840.

I volontari saranno promossi al posto di vice segretario di ragioneria di terza classe nelle Intendenze, a misura che vi siano posti disponibili, sia trascorso un termine di almeno sei mesi dalla loro nomina, ed abbiano riportato non meno di otto punti medi sopra dieci nel giudizio relativo alla loro operosità e diligenza.

I volontari i quali durante sei mesi abbiano ottenuto meno di sei punti di operosità e di diligenza saranno dispensati dal servizio.

Art. 6.

Ai posti che si renderanno vacanti nella seconda classe dei vice segretari di ragioneria nel Ministero del Tesoro saranno chiamati a scelta del Ministro i vice segretari di 2ª e di 3ª classe nelle Intendenze di finanza.

Art. 7.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel Regio decreto 1° agosto 1889, n. 6344 relativo alle promozioni dei vice segretari di ragioneria a segretario di 3ª classe nelle Intendenze.

Al posto di segretario saranno pure ammessi esclusivamente per concorso gli ufficiali di scrittura, già computisti, di qualunque classe, salvo a quelli di 1ª classe di godere del vantaggio riservato dal decreto Reale 25 ottobre 1889 n. 6490.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 7006 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 dicembre 1877, N. 4219, col quale è stato istituito il Ministero del Tesoro;

Visto il R. decreto 18 marzo 1889, N. 5988, col quale fu

stabilito il reparto delle attribuzioni del già Ministero delle Finanze fra il nuovo Ministero delle Finanze e il Ministero del Tesoro;

Vista la legge in data 30 giugno 1890, N. 6902, che approva il bilancio passivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale del Ministero del Tesoro è approvato in conformità dell'annessa tabella vista d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro.

Art. 2.

I posti di volontario amministrativo nel Ministero del Tesoro sono conferiti per esami di concorso, i programma dei quali saranno stabiliti con decreto ministeriale.

La nomina dei volontari ha luogo mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti.

Art. 3.

L'aspirante all'esame deve essere suddito italiano, comprovare la buona condotta, avere l'età non minore di anni diciotto e non maggiore di anni venticinque, ed essere munito di diploma di laurea universitaria o di diploma di corso completo in uno degli Istituti superiori di insegnamento del Regno o di licenza liceale o di Istituto tecnico.

Art. 4.

La Commissione centrale per gli esami di concorso ai posti di volontario nel Ministero del Tesoro si compone di:

un consigliere di Stato, presidente;
un ispettore generale del Ministero;
un ragioniere della Corte dei conti;
un capo divisione amministrativo del Ministero;
un professore di Liceo o di Istituto tecnico, membri;
un impiegato del Ministero di grado non inferiore a quello di segretario, scelto dal Ministro, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

I volontari sono promossi al posto di vice segretario amministrativo di 2ª classe, a misura che vi siano posti disponibili, e quando siano trascorsi almeno sei mesi dalla loro nomina ed essi abbiano riportato non meno di otto punti medi sopra dieci nel giudizio relativo alla loro operosità e diligenza.

I volontari i quali durante sei mesi di prestato servizio abbiano ottenuto meno di sei punti di operosità e di diligenza saranno dispensati dal servizio.

Art. 6.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore circa le nomine e promozioni dei vice segretari di ragioneria, nè alle promozioni da vice segretario a segretario amministrativo e di ragioneria nel Ministero del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

RUOLO ORGANICO del Ministero del Tesoro.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero Totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Ministro		1	1	25000	25000	25000
Sotto segretario di Stato		1	1	10000	10000	10000
			2			35000
Carriera amministrativa.						
Direttori generali		2	2	9000	18000	18000
Ispettori generali		4	4	8000	32000	32000
Direttori capi di divisione	1	7	13	7000	49000	85000
Id. Id.	2	6		6000	36000	
Capi sezione	1	16	32	5000	80000	152000
Id. Id.	2	16		4500	72000	
Segretari	1	30		4000	120000	
Id.	2	30	90	3500	105000	315000
Id.	3	30		3000	90000	
Vice segretari	1	40	60	2500	100000	140000
Id. Id.	2	20		2000	40000	
Volontari	Unica	20	20			
Totale			221			742000
Carriera di ragioneria.						
Ragioniere generale		1	1	9000	9000	9000
Ispettore generale		1	1	8000	8000	8000
Direttori capi di ragioneria	1	3	6	7000	21000	39000
Id. Id.	2	3		6000	18000	
Ispettori centrali		2	4	6000	12000	22000
Id.		2		5000	10000	
Capi sezione di ragioneria	1	6	12	5000	30000	57000
Id. Id.	2	6		4500	27000	
Segretari di ragioneria	1	16		4000	64000	
Id. Id.	2	16	46	3500	56000	162000
Id. Id.	3	14		3000	42000	
Vice segretari di ragioneria	1	28	40	2500	70000	94000
Id. Id.	2	12		2000	24000	
Agente contabile dei titoli del debito pubblico		1	1	7000	7000	7000
Cassiere del debito pubblico		1	1	6000	6000	6000
Totale			112			404000
Carriera d'ordine.						
Capi degli uffici d'ordine		4	4	4000	16000	16000
Archivisti	1	17		3500	59500	
Id.	2	16	49	3200	51200	153900
Id.	3	16		2700	43200	
Ufficiali d'ordine	1	70		2200	154000	
Id. Id.	2	68	206	1800	122400	378400
Id. Id.	3	68		1500	102000	
Totale			259			548300
Uscieri, bollatori, facchini						96100

Riepilogo.

Ministro e Sottosegretario di Stato	2	— L.	35,000
Carriera Amministrativa	221	— »	742,000
Carriera di Ragioneria	112	— »	404,000
Carriera d'Ordine	259	— »	548,000
Personale di basso servizio		»	96,100
	Totale	L.	1,825,400

Visto d'Ordine di Sua Maestà
Il Ministro
GIOLITTI.

Il Numero **MMMDCCCLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Savigliano, prese nelle adunanze dei giorni 20 luglio 1889 e 18 marzo 1890, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa predetta;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Savigliano prese nelle adunanze dei giorni 24 settembre 1889 e 5 maggio 1890, intorno all'argomento predetto;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Savigliano, composto di cinquantuno articoli, visto d'ordine nostro dal ministro proponente, con la modificazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 2.

All'art. 47 è aggiunto il seguente capoverso:

« La misura dell'interesse sui depositi in conto corrente dovrà essere sempre inferiore a quella dell'interesse sui depositi a risparmio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Statuto organico della Cassa di Risparmio di Savigliano

TITOLO I.
Istituzione e dotazione della Cassa.

Art. 1. La Cassa di risparmio istituita dalla Amministrazione del Monte di Pietà di Savigliano approvata con regio decreto 28 dicembre 1859, è le cui operazioni incominciarono già fin dal 1° luglio 1856, è destinata a ricevere e rendere fruttiferi i risparmi e le economie delle persone laboriose e poco agiate, e di venire in aiuto all'industria, al commercio ed alla agricoltura mediante anticipazioni e prestiti.

Art. 2. Il fondo di dotazione della Cassa di risparmio si compone attualmente di lire 45,000 costituito dalle annue sovvenzioni del Monte di Pietà e dagli utili annui verificatesi sulle sue operazioni dalla sua fondazione.

Detto fondo è aumentabile mediante la sovra accennata sovvenzione del Monte di Pietà, e mediante eventuali lasciti e donazioni, nonchè dagli utili netti annuali conforme al disposto dall'art. 17 della legge 15 luglio 1888.

Art. 3. Tale fondo di dotazione costituente il patrimonio della Cassa servirà di guarentigia alle proprie operazioni.

I redditi, il capitale, il fondo girante ed i beni del Monte di Pietà serviranno inoltre a guarentire unitamente al detto fondo di dotazione ed alla massa di rispetto le operazioni della Cassa di risparmio.

La garanzia del Monte verso la cassa cesserà quando questa siasi formato un patrimonio di lire 200,000, compreso l'attuale suo fondo di dotazione di lire 45,000.

Art. 4 I nove decimi degli utili netti annuali verranno destinati alla formazione ed all'aumento della massa di rispetto.

L'altro decimo ed anche una parte maggiore, una volta che la massa di rispetto sia raggiunta e si mantenga uguale al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, potrà essere assegnata ad opere di beneficenza o di pubblica utilità.

Art. 5. Qualora per causa di forza maggiore si dovesse abbandonare l'esercizio della Cassa di risparmio, ogni fondo esistente all'epoca del chiudimento di essa diverrà totalmente di proprietà del Monte di Pietà.

TITOLO II.
Dell'Amministrazione.

L'amministrazione della Cassa sarà affidata ad un Consiglio composto come in appresso:

a) di due membri nati della famiglia del fondatore del Monte Cravetta di Villanovetta;

b) di due membri da eleggersi dalla Confraternita della Misericordia;

c) di sette membri da eleggersi dal Consiglio comunale, tanto nel proprio seno quanto fuori.

Il presidente ed il vice presidente saranno eletti a maggioranza assoluta di voti dalla Amministrazione nel proprio seno.

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportata la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio di amministrazione procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione.

Il presidente ed il vice-presidente resteranno in carica finchè per sorte o per anzianità scadano nell'ufficio di amministratore.

Essi sono rieleggibili.

Art. 7. Oltre alle incompatibilità stabilite per l'ufficio di amministratore dalla legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio 15 luglio 1888, non potranno essere nominati coloro che facciano parte di Ditte bancarie o dell'amministrazione di Banche o di altri Istituti di credito che abbiano sede od agenzie in questa città.

Art. 8. La Cassa di risparmio è una istituzione esistente per sè ed il suo patrimonio e la sua contabilità rimangono interamente distinte e separate da quelli del Monte di Pietà, ente fondatore.

Essa è soggetta alla vigilanza del Governo ed a tutte le altre prescrizioni della precitata legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, e relativo regolamento.

Art. 9. Le funzioni di amministratore sono gratuite, salvo per chi eserciti quella di direttore.

Quando sia nominato amministratore chi abbia rapporti di debito con la Cassa, questi dovrà liquidare ogni suo debito entro sei mesi dalla nomina, sotto pena di decadenza dall'ufficio.

Art. 10. I membri eletti staranno in carica quattro anni.

Dopo il primo biennio si procederà all'estrazione a sorte di un membro dell'Arciconfraternita e tre del Consiglio comunale, successivamente lo rinnovazione resterà determinata dall'anzianità.

I membri scadenti potranno essere rieletti:

Art. 11. Ciascun membro dell'Amministrazione escluso il presidente, eserciterà per la durata di un mese l'ufficio di consigliere di turno.

Esso eserciterà la vigilanza sugl' impiegati, sulla contabilità, sulla cassa e sull'andamento in genere dell' Istituto, ed in unione al presidente procederà alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.

Art. 12. Cessando un amministratore per morte, volontaria dimissione e qualsiasi altra causa dal proprio ufficio prima del tempo stabilito, l'eletto a surrogarlo durerà in tale funzione pel solo tempo che doveva rimanervi il suo antecessore.

Fatta eccezione per la prima volta, e salvo il caso di rinnovazione completa dell'Amministrazione, i membri entreranno in carica al 1° gennaio.

Art. 13. L'Amministrazione si riunirà regolarmente per la relazione semestrale, per l'approvazione del rendiconto finanziario d'ogni esercizio, per la destinazione degli utili e qualunque volta il presidente lo riconosca opportuno.

Il resoconto annuale verrà compilato entro il mese di gennaio del l'anno successivo a quello al quale si riferisce, e la sua approvazione non potrà protrarsi oltre il mese di febbraio.

Si riunirà anche straordinariamente sulla semplice richiesta del consigliere di turno e sulla richiesta di un terzo degli amministratori.

Il Consiglio è convocato dal presidente per mezzo di avvisi mandati a ciascun membro almeno due giorni prima.

Perchè le deliberazioni dell'Amministrazione siano valide si richiede la presenza di sei membri almeno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; e trattandosi di persone, a scrutinio segreto; in caso di parità di voti; l'oggetto della votazione s' intenderà respinto.

Art. 14. Spetta pure al Consiglio d'amministrazione.

a) stabilire il tasso dell' interesse da corrispondersi ai depositanti, nonchè quello da percepire sui mutui, conti correnti, anticipazioni e sugli effetti;

b) approvare il ruolo degl' impiegati, i loro stipendi ed il regolamento interno;

c) provvedere sopra ogni altro affare che ecceda la competenza del Comitato direttivo.

CAPITOLO I. — *Comitato direttivo.*

Art. 15. L'Amministrazione nominerà annualmente nel proprio seno un Comitato direttivo composto di due membri effettivi e due supplenti.

Oltre tali membri faranno parte di detto Comitato il presidente, il consigliere di turno, e, se vi sia, il direttore.

Il segretario dell'Amministrazione funzionerà altresì da segretario del Comitato.

Art. 16. Il Comitato direttivo ha le seguenti attribuzioni:

prepara i regolamenti da presentarsi all'approvazione dell'Amministrazione;

propone al Consiglio di amministrazione il tasso degli interessi attivi e passivi;

delibera sulle domande di mutui, conti correnti attivi, e di sconto, sulle proroghe ai mutuatari e sulle procedure giudiziali da iniziarsi;

autorizza le spese di ordinaria amministrazione;

vigila, in unione al consigliere di turno, sull'andamento del servizio ed all'occorrenza dello statuto e dei regolamenti;

prende qualsiasi provvedimento di giustificata urgenza, salvo a riferirne nel più breve tempo al Consiglio d'amministrazione.

determina il sicuro impiego del denaro accumulato per via dei depositi e di ogni altra attività della Cassa, uniformandosi allo statuto ed al regolamento.

presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il resoconto finanziario dell'esercizio anteriore.

Art. 17. Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato direttivo e stipula tutti i contratti deliberati da essi.

Il vice-presidente esercita tutte le funzioni del presidente in caso di assenza od impedimento del medesimo.

Art. 18. Il Comitato direttivo non può deliberare senza l'intervento di tre de'suoi membri e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Di esse si fa constare per verbale redatto dal segretario.

CAPITOLO II. — *Personale d'ufficio.*

Art. 19. Oltre al direttore, quando l'Amministrazione ravvisi la necessità di nominarlo, il personale della Cassa si comporrà:

di un ragioniere contabile;

di un cassiere;

di un controllore;

di uno o più applicati come sarà richiesto dalla necessità del servizio.

La nomina ed il licenziamento degli impiegati, non che l'assegnamento del relativi stipendi, che dovranno mantenersi nello stretto limite delle risorse dell'Istituto, spetta al Consiglio d'amministrazione.

Il direttore, il cassiere ed il controllore dovranno prestare idonea cauzione nella somma che verrà stabilita dall'Amministrazione per garanzia delle operazioni ai medesimi affidate.

Nessun impiegato della Cassa di risparmio potrà contrarre obbligazioni colla medesima nè in proprio nè per altri.

CAPITOLO III. — *Contabilità della Cassa.*

Art. 20. — La contabilità della Cassa di risparmio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

La situazione dei conti alla fine di ogni semestre ed il bilancio consuntivo annuale approvati dall'Amministrazione, vengono trasmessi all'autorità superiore a norma di legge entro un mese dalla loro approvazione.

TITOLO III.
Operazioni della Cassa.

CAPITOLO I. — *Dell'impiego dei capitali.*

Art. 21. L'impiego dei capitali amministrati si farà nei seguenti modi:

1° In conto corrente col Monte di Pietà per essere convertiti in prestiti contro pegni, e con quelle altre Opere pie di cui la Cassa faccia il servizio di tesoreria nella proporzione massima di un ventesimo dei capitali stessi;

2° In mutui e conti correnti ipotecari;

3° In prestiti a Comuni e Corpi morali;

4° In sconto di cambiali e buoni del tesoro;

5° In anticipazioni sopra deposito di valori emessi o garantiti dallo Stato, sopra cartelle fondiarie e sopra pegni per una somma non inferiore a lire 250;

6° In conto corrente presso privati verso guarentigie o malleverie;

7° In conto corrente presso altre Casse di risparmio ed Istituti di emissione;

8° In operazioni di credito agrario secondo la legge 23 gennaio 1887, n. 4286 (serie 3ª);

9° In titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle agrarie, azioni di Istituti d'emissione e cartelle fondiarie;

10. In titoli comunali o provinciali.

Art. 22. L'ammontare dei mutui e conti correnti ipotecari e dei prestiti a Comuni e a Corpi morali non potrà eccedere complessivamente il quarto del totale debito della Cassa verso i depositanti.

L'impiego in titoli di cui al n. 10 dell'articolo precedente, non potrà farsi in proporzione maggiore di un ventesimo del totale debito di cui sopra, e la relativa deliberazione dovrà esser presa dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti.

Art. 23. I beni che si sottopongono ad ipoteca potranno essere rustici, od urbani e dovranno essere situati nel territorio soggetto alla giurisdizione della Corte d'appello di Torino, ed inoltre presentare le condizioni ad essere sottoposti alle norme di cui infra:

a) L'ammontare dei mutui e conti correnti addizionato con quello dei pesi preesistenti sugli immobili offerti in ipoteca non potrà eccedere i due terzi del valore degli immobili se trattasi di fondi rustici e non potrà superare la metà del valore se trattasi di fondi urbani,

b) Gli edifici sia urbani, sia rustici compresi negli immobili da ipotecarsi dovranno essere assicurati contro i danni d'incendio me-

diante inserzione nelle relative polizze della clausola che il contratto s'intende operativo anche nell'interesse della Cassa di risparmio.

c) I mutui con ipoteca non possono avere scadenza più lunga di cinque anni, salvo i casi in cui ne sia pattuito l'ammortamento graduale mediante annualità eguali, comprendenti così il capitale e l'interesse; in questo caso la durata massima dei mutui sarà di dieci anni.

d) I mutui con garanzia ipotecaria e qualora il mutuatario non si trovi in arretrato nel pagamento di alcune rate sia d'interesse che di capitale possono sempre essere rinnovati, osservate le norme stabilite precedentemente.

Nei prestiti a tempo determinato, dovranno pagarsi semestralmente gl'interessi.

Art. 24. I prestiti ai comuni ed ai corpi morali saranno limitati a quelli compresi nella giurisdizione della Corte d'appello di Torino, e potranno farsi anche senza guarentigie ipotecarie mediante la vincolazione del bilancio approvato dall'autorità tutoria.

Art. 25. I prestiti ai comuni ed ai corpi morali potranno stipularsi tanto in mora fissa quanto ad estinzione rateale annuale o semestrale mediante annualità fisse o variabili per un tempo non eccedente il decennio.

CAPITOLO II. — *Sconto di cambiali.*

Art. 26. Le cambiali dovranno essere rivestite di almeno due firme di notoria solvibilità.

Non si ammetteranno allo sconto cambiali e buoni del tesoro a scadenza più lunga di 6 mesi dalla loro presentazione.

Le cambiali potranno rinnovarsi con minorazione di almeno un decimo del loro ammontare e per una durata che non superi quella del prestito primitivo;

CAPITOLO III. — *Anticipazioni.*

Art. 27. Le anticipazioni su deposito di valori e su pegni saranno sottoposte alle norme seguenti:

a) Le somme anticipate sopra pegno di titoli non potranno mai oltrepassare i quattro quinti del valore dei titoli stessi purchè non superi il loro valore nominale.

b) Le anticipazioni non possono farsi a termine maggiore di sei mesi e sono rinnovabili alla scadenza.

c) La Cassa di risparmio ha la facoltà di alienare, senza intervento giudiziale, e colla sola opera di un agente di cambio o di un notaro, i titoli di credito ricevuti in pegno, quando alla scadenza non venga restituita la somma mutuata coi relativi interessi, come pure nel caso in cui il debitore, richiesto di un ulteriore cauzione, non la fornisca entro 5 giorni, giusta il disposto della lettera e) di questo numero.

Effettuata la vendita e dedotto l'importo del credito della Cassa per capitale, interessi e spese, la somma che sopravanza viene serbata per 15 giorni a disposizione del mutuatario e trascorsi questi, è convertita in un libretto della Cassa intestato al mutuatario e tenuto a sua disposizione.

d) Ove l'importo ricavato dalla vendita non basti a coprire l'intiero credito dell'Istituto, il mutuatario ha l'obbligo di versare la differenza.

e) Nel caso che durante il termine stabilito per l'anticipazione, il valore dei titoli dati in pegno diminuisca in guisa da non porgere idonea garanzia in relazione al disposto della lettera a di questo numero, il debitore dovrà entro 5 giorni fornire un corrispondente supplemento di guarentigia o restituire una parte proporzionale dell'anticipazione.

Art. 28. Il saggio dello sconto ed interesse pei mutui, conti correnti ed anticipazioni, che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, di regola in fine di ciascun anno per l'anno successivo, e mutato ogni qualvolta occorra, dovranno essere notificati al pubblico mediante apposito avviso.

CAPITOLO IV. — *Depositi a custodia.*

Art. 29. La Cassa di risparmio può ricevere in custodia, mediante compenso, che sarà determinato da apposita tariffa, effetti pubblici ed oggetti preziosi di spettanza dei privati e dei Corpi morali.

CAPITOLO V. — *Servizio di rappresentanza.*

Art. 30. La Cassa potrà assumere il servizio di rappresentanza o corrispondenza degli Istituti di emissione, prestando ve d'uopo l'occorrente cauzione.

TITOLO IV.

Depositi a risparmio ed in conto corrente.

Art. 31. La Cassa riceve depositi a risparmio e li iscrive in appositi libretti che possono essere al portatore o nominativi.

Devono essere rivestiti di copertina con colore differente.

Il libretto rilasciato a ciascun depositante, porta un numero d'ordine ed è firmato dal presidente e dal consigliere di turno.

I soli libretti al portatore sono trasferibili per semplice tradizione; quelli nominativi non lo sono che per girate da registrarsi alla ragioneria della Cassa.

La stessa persona non potrà avere più di un libretto nominativo.

Art. 32. I versamenti in deposito a risparmio non potranno essere minori di una lira, nè con frazione di lira, e l'ammontare del deposito fruttifero di ciascun libretto nominativo non potrà superare le lire 20,000, a meno che si tratti di depositi vincolati per un tempo non inferiore a sei mesi.

Quando per capitalizzazione degl'interessi il credito del depositante venisse a superare le lire 20,000, sulla eccedente somma non verrà corrisposto alcun frutto.

Art. 33. I versamenti ed i rimborsi si effettuano in ciascun giorno della settimana, compresa la domenica, in tutte le ore d'ufficio.

Art. 34. Il tasso d'interesse sui depositi a risparmio è stabilito dal Consiglio d'amministrazione, e le mutazioni dovranno notificarsi al pubblico un mese prima della loro applicazione.

Art. 35. Gl'interessi sui depositi a risparmio decorrono dal giorno successivo a quello del versamento se questo non supera le lire 1000; due giorni dopo se maggiore di lire 1000 e non supera le lire 3000, dopo 5 giorni per le somme maggiori.

Art. 36. La Cassa non corrisponde interessi sulle somme ritirate nei 30 giorni successivi al loro deposito.

Art. 37. Gl'interessi sui depositi a risparmio liquidati al 31 dicembre di ogni anno e non stati ritirati, sono aggiunti al capitale.

Gli interessi sui depositi decorrono sino a tutto il penultimo giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il pagamento, salvo quanto è disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo successivo.

Dal giorno del preavviso a quello della riscossione non verrà ammessa altra domanda di rimborso.

Il pagamento degli interessi liquidati al 31 dicembre d'ogni anno si effettua all'atto della domanda.

Art. 38. Le domande di rimborso saranno soddisfatte nel modo seguente:

lire 100 a vista;

sino a lire 500 mediante preavviso di giorni 8, e per maggiore somma giorni 15.

La Cassa potrà rimborsare qualunque somma a vista quando le sue condizioni finanziarie lo permettano; nel qual caso la cessazione della decorrenza degl'interessi sarà calcolata colle norme sovra stabilite.

Art. 39. Nel caso di moltiplicate domande contemporanee di restituzione che esaurissero il fondo corrente o non permettessero di aspettare le scadenze dei crediti e la disponibilità degli altri fondi, la Amministrazione è autorizzata a prendere prestiti momentanei o quelle altre provvidenze che riconoscesse necessarie per servire puntualmente alle obbligazioni della Cassa.

Art. 40. In caso di estinzione del libretto di deposito a risparmio, la liquidazione degli interessi arretrati avrà luogo nel giorno dell'estinzione stessa.

Art. 41. Il libretto costituisce il titolo legale dell'avere e del dare, tanto per i depositanti, quanto per la Cassa

Il prezzo d'ogni libretto di deposito che verrà fissato dal regolamento sarà pagato all'atto della rimessione.

Art. 42. Tanto per le riscossioni, quanto per i pagamenti, la Cassa osserva le tariffe monetarie stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 43. I versamenti ed i rimborsi sui libretti di deposito a ri-

sparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.

Il libretto di deposito a risparmio può essere dato e pagato alle donne maritate ed ai minori, salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore.

Si presumono inoltre non soggette ad usufrutto legale le somme depositate a risparmio in mancanza di speciale indicazione.

Art. 44. I rimborsi sui libretti nominativi di deposito a risparmio possono farsi a chi si presenti a nome del depositante munito del libretto e di mandato autentico od anche della quitanza del titolare spedita in forma privata, purchè la firma sia certificata dal sindaco del luogo di domicilio o residenza.

Art. 45. In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti di deposito a risparmio, si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª).

Quando il credito rappresentato dal libretto perduto, per capitale ed interessi, non superi le lire 100, saranno ridotti alla metà i termini stabiliti nella legge predetta, e non sarà necessaria l'indicazione del numero del libretto.

Art. 46. Le opposizioni al rilascio del duplicato del libretto od al rimborso della somma iscrittavi dovrà essere fatta per mano d'usciere.

Art. 47. La Cassa potrà anche accettare depositi in conto corrente, ad un tasso e con norme stabilite dall'Amministrazione.

Art. 48. La Cassa di risparmio terrà permanentemente affissi in modo visibili al pubblico una copia del suo statuto, come pure una copia del suo ultimo bilancio consuntivo annuale e della situazione mensile.

Art. 49. Il presente statuto non potrà essere modificato se non col consenso del Monte Pio, Ente fondatore.

La modificazione potrà essere promossa dal Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio, dal Municipio o dall'Ente fondatore; ma in questi due ultimi casi dovrà sempre essere sentito il Consiglio d'amministrazione della Cassa.

Le riforme e le modificazioni dovranno sottoporsi all'approvazione voluta dall'articolo 19 della legge 15 luglio 1888.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 50. Lo statuto organico approvato con regio decreto 27 agosto 1879 rimarrà abrogato dal giorno in cui andrà in vigore il presente.

Art. 51. Il Consiglio d'amministrazione provvederà con apposito regolamento alla esecuzione del presente statuto.

All'originale firmati: S. Lansetti — Fruttero Francesco — Musi dott. Mauro — Ceralio Giovanni Battista — Avvocato S. Musante — Cravetta Ottavio — Notaio Saverio Negro, *segretario.*

Per copia conforme:

Savigliano, 12 maggio 1890.

Notaio Saverio Negro, *segretario.*

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
L. MICELI.

Il N. **MMMDCCCLV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento del 23 marzo 1889, col quale la signora Annetta Bonino, istituiva una borsa di studio di L. 500 da conferirsi ogni anno a quel laureando in medicina e chirurgia appartenente al Collegio delle provincie detto Carlo Alberto, che riporterà maggior numero di voti nell'esame di laurea;

Veduta l'istanza presentata dal signor Rettore della Regia Università di Torino per essere autorizzato ad accettare la somma legata per l'istituzione di detta borsa dalla predetta signora Bonino;

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio accademico di detta Università e dal Consiglio direttivo del Real Collegio Carlo Alberto in seduta del 26 aprile p. p.;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Rettore della R. Università di Torino, in rappresentanza dell'Università stessa, è autorizzato ad accettare il lascito fatto dalla signora Annetta Bonino per la istituzione di una borsa di studio a favore di laureandi appartenenti al Real Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMMDCCCLXI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dall'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Ronciglione nelle adunanze del 1° dicembre 1889 e 4 maggio 1890, relativamente alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Ronciglione, composto di cinquantotto articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con ministeriale decreto del 23 luglio 1890;

All'uditore Bassi Ugo, destinato in temporanea missione di vice pretore presso il mandamento di Terni, è assegnatata la mensile indennità di lire 100 dal 16 luglio 1890.

Con ministeriale decreto del 25 luglio 1890:

Il decreto ministeriale 2 luglio 1890, col quale il sostituto procuratore del Re di Cosenza Cianci Angelo, venne privato dello stipendio dal 25 giugno u. s., è revocato.

Con RR. decreto del 27 luglio 1890:

Dalla Rosa cav. Enrico, consigliere della Corte d'appello di Brescia in aspettativa per motivi di salute a tutto il 15 luglio 1890, è confermato in aspettativa, a sua domanda, per gli stessi motivi di salute per tre mesi dal 16 luglio 1890, con l'assegno in ragione di annue lire 3000.

Savini Giovanni, presidente del Tribunale civile e penale di Varallo, è tramutato ad Ivrea, a sua domanda.

Marani Carlo, giudice del Tribunale civile e penale di Venezia, è tramutato a Padova a sua domanda.

Paganuzzi Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Pordenone, è tramutato a Venezia, a sua domanda.

Russo Ferdinando, giudice del tribunale civile e penale di Grosseto, è tramutato a Firenze, a sua domanda.

Tisci cav. Pietro, già giudice di tribunale, ora dimissionario, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Melfi, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Gastaldi Enrico, pretore del mandamento di Pietra Liguro, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Grosseto, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Asti Daniele, pretore del mandamento di Gemona, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Pordenone, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Vason Alessandro, pretore del mandamento di Somma Lombarda, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Sondrio, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Liberatore Francesco, pretore del mandamento Pendino in Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Caltanissetta, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Cimino Giuseppe, pretore del mandamento San Marco in Catania, è tramutato al mandamento San Carlo all'Arena in Napoli.

De Castello Alberto, pretore del mandamento di Bettola, è tramutato al mandamento di Lama di Mocogno

Tinti Tito, pretore del mandamento di Lama, di Mocogno, è tramutato al mandamento di Bettola.

Ciani Federico, pretore già titolare del mandamento di Chiusano San Domenico, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per un altro mese dal 1° luglio 1890, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Staiti.

Scarfiotti Camillo, uditore vice pretore della pretura urbana di Torino, è tramutato al mandamento di Barge.

Ballestra Vittorio, vice pretore del 1° mandamento di Venezia, è tramutato al 2° mandamento della stessa città.

Iemma Salvatore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Monteleone di Calabria.

Barbarito Nicola, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Bovino.

Saviano Leonardo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Sarno.

De Paola Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Riccia.

Con decreto ministeriale del 28 luglio 1890:

Delogu Francesco, uditore applicato alla avvocatura erariale in Cagliari, è tramutato al Tribunale civile e penale di Oristano.

Demuro Gavino, uditore applicato al Tribunale civile e penale di Sassari, è tramutato al Tribunale civile e penale di Cagliari.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 25 luglio 1890:

È assegnato l'aumento del decimo in lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2200, con decorrenza dal 1° agosto 1890, ai signori:

Gelati Luigi, cancelliere della pretura di Medicina;

Tarantino Michele, cancelliere della pretura di Pagani;

Mannelli Antonio, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Salerno.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° agosto 1890, ai signori:

Soverini Leopoldo, vice cancelliere della pretura del 1° mandamento di Cesena;

Carosella Gaetano, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Lanciano;

Ganga Funeddu Salvatore, vice cancelliere della pretura di Bolotana;

Giovannini Pietro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Nuoro;

Agnesa Tiana Ignazio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cagliari;

Conti Antonio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Como.

Con decreti ministeriali del 26 luglio 1890:

Ciancarini Alfredo, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice cancelliere della pretura del 6° mandamento di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1430.

Guidobaldi Cesare, vice cancelliere della pretura del 6° mandamento di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1300, ed applicato temporariamente alla segreteria della Regia procura presso lo stesso tribunale.

Conciatori Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Roma, applicato temporaneamente alla segreteria della Regia procura presso lo stesso tribunale, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Taddei Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria o segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Ancona, è nominato vice cancelliere della pretura di Terni, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Amici Guglielmo, eleggibile agli uffici di cancelleria o segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Ancona, è nominato vice cancelliere della pretura di Castiglione del Lago, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con Regi decreti del 27 luglio 1890:

Pili Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Pula, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dello art. 1°, lett. *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 agosto 1890.

Colombo Silvio, cancelliere della pretura di Monteso, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 agosto 1890.

Borghini Achille, cancelliere della pretura di Castel San Pietro, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1° lett. *b*, della legge 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 agosto 1890.

Accardi Aliotta Vincenzo, cancelliere della pretura di Giarre, è tramutato alla pretura di Augusta.

Borrello Luigi, cancelliere della pretura di Augusta, è tramutato alla pretura di Giarre.

De Flaminis Raffaele, cancelliere della pretura di Tossicia, è tramutato alla pretura di Campli.

Pizzuia Giacinto, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Aquila, è nominato cancelliere della pretura di Tossicia, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

De Padova Gaetano, cancelliere della pretura del 5° mandamento di Roma, è tramutato alla pretura di Ronciglione.

Cambiaggio Francesco, cancelliere della pretura di Ronciglione, è tramutato alla pretura del 5° mandamento di Roma.

Con decreti ministeriali del 27 luglio 1890:

De Grandis Cesidio, vice cancelliere della pretura di Sassa, è tramutato alla pretura di Torre dei Passeri, a sua domanda.

Speranza Giovanni, vice cancelliere della pretura di Tossicia, è tramutato alla pretura di Sassa, a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 29 luglio 1890:

Zampelli Antonio, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Belluno, è sospeso dall'ufficio per dieci giorni al solo effetto della perdita dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della di lui negligenza, la quale fu causa che un detenuto rimanesse in carcere ventidue giorni più del dovere.

Melis Spiga Giuseppe, vice cancelliere della Corte d'appello di Roma è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1° lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 agosto 1890.

Pescosolido Luigi, vice cancelliere della pretura di Rodi, è tramutato alla pretura di San Marco in Lamis, a sua domanda.

Mazzonna Ernesto vice cancelliere della pretura di San Marco in Lamis, è tramutato alla pretura di Rodi.

Schiavello Michele, vice cancelliere della pretura di Nicastro, applicato temporaneamente alla pretura sezione Vicaria in Napoli, è destinato a prestare servizio nella pretura sezione Pendino in Napoli.

Scappaticcio Luigi, vice cancelliere della pretura sezione Pendino in Napoli, è tramutato alla pretura sezione Vicaria in Napoli.

Mancini Daniele, vice cancelliere della pretura di Codigoro, è tramutato alla pretura di Piazza Brembana.

Brusa Filippo, vice cancelliere della pretura di Piazza Brembana, è tramutato alla pretura di Codigoro.

Giordano Federico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Avellino, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari*:

Con decreto ministeriale del 25 luglio 1890:

È concessa al notaro Evoli Domenico, una proroga sino a tutto il 13 ottobre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Monopoli.

Con Regi decreti 27 luglio 1890:

Salustri Salustio, notaro residente in Porto Civitanova, frazione del comune di Civitanova Marche, distretto di Macerata, è traslocato nel comune di Morrovalle, stesso distretto.

Beltramo Angelo, notaro residente nel comune di Enego, distretto di Vicenza, traslocato nel comune di Piovene, stesso distretto.

Balbi Viecha Antonio, notaro residente nel comune di Predova, distretto di Alessandria, è traslocato nel comune di Quargnento, stesso distretto.

Monti Pasquale, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Gravellona, distretto di Vigevano.

Pedaci Francesco, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Taurisano, distretto di Lecce.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili*:

Con decreto ministeriale del 17 luglio 1890:

La pianta organica dell'archivio notarile provinciale di Bologna, approvata con decreto ministeriale del 18 novembre 1884, è modificata essendosi elevato lo stipendio dell'archivista da lire 2000 a lire 2200, del sotto archivista da lire 1600 a lire 1700 e dei due copisti da lire 800 a lire 1000, ed è istituito un nuovo posto di sotto archivista con lo stipendio di lire 1300.

Con decreto ministeriale del 23 luglio 1890:

Nella pianta organica dell'archivio notarile di Acqui, approvata con decreto ministeriale in data 3 settembre 1886, lo stipendio assegnato al copista, in annue lire 600, è elevato a lire 800.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Circolare *ai signori Prefetti e Sottoprefetti del Regno sul Regolamento sulle caldaie a vapore. Depositi per le retribuzioni ai periti.*

Roma, li 26 luglio 1890.

Venne fatto rilevare a questo Ministero che la disposizione dell'articolo 6 (n. 3) del vigente regolamento sulle caldaie a vapore, in quanto prescrive che le domande per visite alle caldaie debbano essere accompagnate da un deposito in denaro equivalente alla retribuzione dovuta al perito, non è in accordo con le norme attinenti al servizio di cassa delle Prefetture, e che sono contenute nella Normale (n. 142) in data 6 dicembre 1885 del Ministero del Tesoro, nonchè nelle Istruzioni approvate con Decreto (n. 8118) in data 30 giugno scorso del Ministero dell'Interno.

Allo scopo pertanto di evitare i possibili inconvenienti derivanti dal maneggio di numerario per parte degli Uffici di Prefettura e di Sottoprefettura, ed a mettere d'accordo il disposto del ricordato articolo 6 con le norme emanate dai Ministeri dell'Interno e del Tesoro, questo Ministero giudica necessario impartire le seguenti istruzioni, delle quali i signori Prefetti e Sottoprefetti cureranno l'esatta osservanza.

Per quanto riguarda i depositi:

1° Gli utenti con sede nel capoluogo della provincia dovranno eseguirli (previo il rilascio della necessaria richiesta dalla Prefettura) mediante versamento diretto alla Tesoreria provinciale in conto della contabilità speciale intestata al Prefetto, salvo poi a giustificare il deposito presso la Prefettura con la relativa quietanza rilasciata dal Tesoriere provinciale.

2° Gli utenti con sede fuori del capoluogo di provincia ma nel suo circondario, eseguiranno il deposito mediante invio al Prefetto di un corrispondente vaglia postale intestato al Tesoriere provinciale, per riscuoterlo in conto della contabilità speciale della Prefettura.

3° Gli utenti, infine, che risiedono negli altri circondari eseguiranno il deposito di cui sopra mediante invio di equivalente vaglia postale (intestato al Tesoriere provinciale) al Sottoprefetto, dal quale sarà trasmesso alla Prefettura, che ne disporrà come al n. 2.

Per quanto si riferisce ai pagamenti delle retribuzioni ai periti, basterà ricordare che detti pagamenti debbono sempre essere ordinati dalla Prefettura nel modo e nelle forme prescritte dalle Istruzioni 30 giugno u. s., con ordinativi a favore dei creditori.

Attenderò intanto dai signori Prefetti e Sottoprefetti, insieme alla ricevuta della presente, l'assicurazione che hanno provveduto alla diffusione delle presenti istruzioni per quanto riguardano gli utenti di caldaie a vapore.

Il Sotto Segretario di Stato
AMADEI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

E' ristabilita la linea fra Moulmein (India) e Bangkok (Siam).

I telegrammi pel Siam ed oltre riprendono istradamento normale.

Roma, 30 luglio 1890.

Sono riattivate le comunicazioni telegrafiche con Buenos Ayres.

Il 30 corrente, nella stazione tramviaria di Trezzo sull'Adda, provincia di Milano, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Roma, 31 luglio 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 635018 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1000 annue, al nome di Odinelli-Bosolli Francesco ed Ida di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Odinelli Irene, domiciliati in Mantova, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bosolli-Odinelli Giulio-Francesco-Eugenio ed Albina Margherita (detta Ida) fu Giuseppe, minori.... ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 luglio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 31 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 762, 1
Umidità relativa a mezzodì 37
Vento a mezzodì . . . . . NE. debole.
Cielo a mezzodì . . . . . quasi tutto coperto.
Termometro centigrado { massimo 32°, 2, minimo 20° 2,
Pioggia in 24 ore: mm. 3.

31 luglio 1890.

Europa pressione alquanto elevata Centro, piuttosto bassa Nord. Pietroburgo 754, Baviera, Svizzera 765 a 767.

Italia 24 ore: barometro alquanto salito; temporali pioggiarelle Centro; temperatura piuttosto aumentata. Stamane sereno Nord e Sud; coperto Centro. Venti deboli specialmente settentrionali. Barometro 765 estremo Nordovest; 762 a 763 Sud. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi settentrionali; cielo sereno, qualche temporale Italia inferiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIAREGGIO, 30. — Le navi del partito della difesa incrociano normalmente in cinque settori, mantenendosi in comunicazione coi semafori della zona rispettiva.

Il *Dandolo* e il *Duilio*, del partito di offesa, passando ad Ovest della Corsica, e il *Ruggero di Lauria*, pure del partito di offesa, recandosi direttamente ad Est, raggiunsero il littorale toscano, eludendo il servizio degli incrociatori.

Il *Ruggero di Lauria* operò aggressivamente su Gorina, alle ore 3 antimeridiane, nella notte del 28 al 29, e, segnalato da semafori, passò a Nord dell'isola della Gorgona alle ore 10 ant. del 29.

Il *Dandolo* e il *Duilio* passarono segnalati in vista dell'Isola d'Elba alle ore 2 pom. del 29, diretti al Nord-Ovest, e, favoriti da nebbia fitta, procedevano su Genova per attaccare quella piazza, allorchè alle ore 4,30 pom. di oggi diradata la nebbia ed avviluppati dal *Lepanto*, dal *Piemonte*, dal *Dogali*, dal *Falco*, dall'*Avvoltoio* e dal *Nibbio*; furono obbligati a dirigere a Sud.

I movimenti del partito di offesa furono molto accorti e la vigilanza delle navi di difesa e dei semafori fu molto efficace.

BRUXELLES, 30. — Senato. — Si approva con 53 voti, essendovi 3 senatori astenuti, il progetto di legge per la Convenzione del Congo.

VIENNA, 30. — L'Arciduca Carlo Luigi, di ritorno dal Capo Nord, fece visita al conte Kalnoky, intrattenendosi a lungo con lui.

ISCHL, 30. — Sono giunti quasi tutti gli arciduchi e le arciduchesse, coi presidenti dei due gabinetti di Vienna e di Budapest, per assistere alle nozze dell'arciduchessa Valeria coll'arciduca Salvatore.

ISCHL, 31. — Alle ore dieci ant., fu celebrato solennemente nella chiesa parrocchiale il matrimonio dell'arciduchessa Maria Valeria coll'arciduca Francesco Salvatore.

Alla cerimonia assistettero l'Imperatore e l'Imperatrice, cogli arciduchi e le arciduchesse e gli alti funzionari di Stato e della Corte.

Il vescovo Doppelbauer celebrò il matrimonio, rivolgendo un discorso agli sposi.

SAINT-ETIENNE, 31. — Oggi ebbe luogo il funerale delle vittime dell'esplosione avvenuta nella miniera Pelissier.

I cadaveri erano racchiusi in 75 bare. Una folla considerevole assistette alla cerimonia.

Il ministro dei lavori pubblici, Guyot, pronunziò un discorso.

Dopo la partenza della maggior parte degli intervenuti, alcuni minatori parlarono in senso socialista.

LONDRA, 31. — La Banca d'Inghilterra ha elevato lo sconto al 5 per cento

VIAREGGIO, 31. — Le navi *Dandolo* e *Duilio*, respinte ieri mattina da Genova, si separarono inseguite fino al di là della zona di operazione, ove si ricongiunsero col *Ruggero di Lauria* per riprendere il loro movimento offensivo con mira a Vado. Avvertite dai semafori e precedute dal *Piemonte*, che dava l'allarme, esse penetrarono a Vado prima che vi giungessero le forze della difesa, alle ore 1,50 pom., e vi rimasero fino alle 2,50. Allora sopraggiunti il *Lepanto* ed il *Dogali*, si diressero nuovamente a Sud-Ovest. Il *Piemonte* si mantenne in vista del partito d'offesa quanto glielo permisero le prestabilite condizioni di esercizio.

Nella notte, il partito nemico accennò a dirigere su Spezia. Avvertito dagli incrociatori al largo, ora si allontana per Ovest.

Le due parti contrapposte svolgono con notevole precisione ed attività le loro subitanee operazioni.

Continua il tempo bellissimo con mare calmo, circostanze favorevoli ad ambedue i partiti.

PARIGI, 31. — Il generale Saussier è ammalato, ma, contrariamente alle notizie del giornale il *Soir*, il suo stato non è grave.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 31 luglio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —		95,35 32 1|2 30	— —	Ex coup. L. 2,17
2.a »	—	—	—	95,15 12 1|2 10.	95 12 1|2			— —	
detta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —	
2.a »	»	—	—		— —			61 25	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			97 80	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			97 —	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			96 25	
» Rothschild	1 giugno 90	—	—		— —			98 50	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —1	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			463 —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			482 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			500 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			704 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			573 —3	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 90	1000	750		— —			1790 —	
» » Romana	1 luglio 90	1000	1000		— —			1055 —4	
» » Generale	»	500	250		— —		475,50 475	— —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			650 —6	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			75 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 90	500	500		— —		473	— —	
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			475 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 90	500	400		— —			600 —7	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			100 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 aprile 90	500	500		— —		862 867 870	— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —		975 80 78 72 71	— —8	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			272 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —		468 471 472	— »9	
» » dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250		— —			260 »10	
» » Telefoni ed Applic. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			225 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			145 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			32 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			365 »11	
» » Metallurgica Italiana	«	500	50		— —			260 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —	
» » Cautchouc	»	200	20		— —			190 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			92 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			290 »12	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0|0	«	250	250		— —			201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	50		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Palermo, Mar. Trap. I S. (oro)	»	300	30		— —			— —	
» » » » » II »	1 luglio 90	300	500		— —			— —	
» » FF. Secondarie della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

30 luglio 1890.

Consolidato 5 0|0 . . . . L. 95 181
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 011
Consolidato 3 0|0 nominale . . . . » 59 187
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale . . » 57 895

V. TROCCHI, Presidente.

1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Ex coup. L. 25 — 5) Id. L. 6,25 — 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Ex coup. e div. L. 20 — 10) Ex coup. L. 6,25 — 11) Ex acc. div. L. 15 — 12) Ex coup. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 40
	Parigi	Chèques	»	»	101 20
4	Londra	90 giorni	»	»	25 30
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ETTORE STICI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1890

Rendita 5 0|0 . . 91 90
» 3 0|0 . . . 61 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0|0 — —
Prest. Rothschild 5 0|0 98 50
Obb. città di Roma 4 0|0 440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 465 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0 500 —
Az. Fer. Meridionali . 700 —
» » Mediterranee 570 —
» » » certif. 560 —
» Banca Nazionale 1790 —
» » Romana . 1060 —
» » Generale . 478 —

Az. Banco di Roma . 650 —
» Banca Tiberina 75 —
» » Ind. e Com. 483 —
» » » Certif. 475 —
» Soc. Cred. Mobil. 595 —
» » » Merid. 190 —
» » Gas stampigl. 865 —
» » Acqua Marcia st. . 1070 —
» » Condot. d'ac. 272 —
» » Gen. Illumin. 220 —
» » Immobiliare . 475 —
» » Molini e Magaz. Gen. 266 —
» » Tramway Om. 150 —
» » Fond. Italiana 32 —
» » Min. Antim. . — —

Az. Soc. Mat. Later. 225 —
» » Navig. Gen. Italiana . 370 —
» » Metallurgic. Italiana . 320 —
» » della Piccola Borsa . 245 —
» » Fondiar. Incendi . . 92 —
» » Fond. Vita 235 —
» » Caoutchouc 195 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0 470 —
» » » 4 0|0 201 —
» » Ferroviarie 290 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.